

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 102° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» (2467)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 9
BAUSI (DC) .....	4
CASOLI (PSI) .....	9
CORRENTI (PCI) .....	8

FILETTI (MSI-DN) .....	Pag. 6
PINTO (DC) .....	9
SALVATO (PSI) .....	3, 4
SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	3

«Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990» (2518), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .....	9
---	---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria» (2467)**

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria».

Questa mattina abbiamo svolto la discussione generale ed ascoltato le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Bausi e Pinto. Ne do lettura:

«La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire l'estensione del trattamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, anche ai reggenti degli uffici di servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni».

0/2467/2/2

BAUSI, PINTO

Segue l'ordine del giorno dei senatori Salvato, Correnti e Macis risultante dalla trasformazione dell'emendamento presentato nella seduta antimeridiana.

«La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

a garantire ai reggenti degli uffici dei servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni *status* giuridico e condizioni economiche adeguate».

0/2467/2/1

SALVATO, CORRENTI, MACIS

La senatrice Salvato ha presentato, inoltre, il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia del Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

ad affrontare urgentemente, adottando gli opportuni provvedimenti, l'estensione del servizio sanitario nazionale negli stabilimenti di prevenzione e pena in conformità con i principi di pari dignità sociale e di eguaglianza di tutti i cittadini, sanciti nell'articolo 3 della Costituzione».

0/2467/2/3

SALVATO

SALVATO. L'ordine del giorno che ho presentato assieme ai senatori Correnti e Macis è mosso da un intento di, chiamiamolo così, giustizia. Con esso vogliamo tentare di equiparare, sia come *status* giuridico sia come trattamento economico, i reggenti degli uffici dei servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali, sempre per i minorenni, ad altre figure. Già da troppo tempo, infatti, la categoria sta aspettando che tale equiparazione venga realizzata. Con essa si è sempre stati molto larghi di promesse, alle quali non sono mai seguiti i fatti. Così non si è fatto altro che aumentare il disagio di questi operatori cosa che a mio avviso non può che andare a scapito della qualità delle loro prestazioni nei riguardi dei soggetti rinchiusi negli istituti che, non dimentichiamolo, sono minorenni.

Con il secondo ordine del giorno chiedo invece un impegno preciso al Governo affinché affronti urgentemente la materia del servizio sanitario nazionale all'interno degli istituti di prevenzione e di pena. In proposito ricordo ai colleghi che la mia parte politica da tempo, non soltanto da questa legislatura, ha presentato un disegno di legge sul tema che ritengo essere molto urgente. Al di là del contenuto del provvedimento che stiamo esaminando, provvedimento che è giusto e positivo licenziare rapidamente, c'è infatti un problema più generale: il diritto alla salute dei detenuti in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Quanto accade nelle carceri italiane lo sappiamo bene; sappiamo che c'è disparità di trattamento tra realtà e realtà e soprattutto conosciamo il drammatico problema derivato dalla presenza di detenuti colpiti da AIDS, problema che ci rende ancor più preoccupati della mancata estensione del servizio sanitario nazionale.

Già in precedenti occasioni il Governo ha assunto impegni in tale direzione, fino ad oggi però non li ha mai onorati. È per questo che continuiamo ad insistere nella nostra richiesta e aggiungo che, se non verranno assunti i necessari provvedimenti, chiederemo che il disegno di legge presentato dalla nostra parte politica venga messo all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione.

SORICE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Salvato, Corrente e Macis con il quale si

invita il Governo «a garantire ai reggenti degli uffici dei servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni *status* giuridico e condizioni economiche adeguate». Mi sembra però che l'espressione «condizioni economiche adeguate» risulti generica mentre a mio avviso è preferibile la dizione «impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti» dell'ordine del giorno di identico argomento dei senatori Bausi e Pinto, che il Governo dichiara di accogliere.

Inoltre, il Governo accoglie l'ordine del giorno concernente l'estensione del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti di prevenzione e di pena e, poichè riteniamo che sarà necessaria anche la partecipazione in questo discorso del Ministero della sanità, il Dicastero di grazia e giustizia si farà carico di tale coinvolgimento.

SALVATO. Signor Presidente, dopo aver ascoltato il parere del Governo dichiaro di non voler insistere sulla votazione dell'ordine del giorno 0/2467/2/1 e di sottoscrivere, anche a nome degli altri firmatari, l'ordine del giorno presentato dai senatori Bausi e Pinto.

Chiedo la votazione dell'ordine del giorno 0/2467/2/3.

BAUSI. Anche io chiedo che il nostro ordine del giorno sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno 0/2467/2/2 dei senatori Bausi e Pinto sottoscritto dai senatori Salvato, Correnti e Macis.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2467/2/3 della senatrice Salvato.

**È approvato.**

Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esaurito.  
Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Compenso mensile*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di lire 1.060.000.

3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di lire 84.000.

4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 930.000.

5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

6. Le tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella *F* allegata alla presente legge».

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52».

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (*Indennità di servizio penitenziario*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'articolo 39, spetta una indennità di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di lire 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nella misura mensile lorda di lire 200.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità».

**È approvato.**

Art. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52».

**È approvato.**

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni».

**È approvato.**

Art. 6.

1. Le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEI MEDICI INCARICATI

(Articolo 3, primo comma, della legge)

Numero dei medici incaricati: 350.

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO

(Articolo 38 della legge)

Compenso mensile lordo: lire 1.060.000.

Asinara	C.R.
Favignana	C.R.
Gorgona	C.R.
Pianosa	C.R.

## TABELLA C

COMPENSO MENSILE LORDO AI MEDICI  
 INCARICATI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI SANITARI  
 NEGLI ISTITUTI QUI SOTTO INDICATI

(Centri diagnostici terapeutici)

(Articolo 38 della legge)

Compenso mensile lordo: lire 84.000.

Bari	C.C.
Cagliari	C.C.
Fossombrone	C.R.
Genova	C.C.
Messina	C.C.
Milano	C.C.
Milano-Opera	C.R.
Napoli	C.C.
Palermo	C.C.
Parma	C.C.-C.R.
Perugia	C.C.
Pisa	C.C.
Roma-Regina Coeli	C.C.
Sassari	C.C.
Torino	C.C.».

2. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente tabella:

## «TABELLA F

COMPENSO MENSILE LORDO PER I MEDICI INCARICATI DELLE  
 PRESTAZIONI SANITARIE E MEDICO-LEGALI NEI CONFRONTI DEL  
 PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(Articolo 38 della legge)

Istituti penitenziari con organico di personale militare	Compenso mensile lordo
a) Fino a 150 unità .....	L. 150.000
b) Da 151 a 300 unità .....	L. 200.000
c) Superiore a 300 unità .....	L. 300.000».

**È approvato.**

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.204 milioni annue a decorrere dal 1990, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, in conformità con la condizione posta dalla Commissione bilancio, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire alla parola «1990», l'altra «1991» e alle parole «1990-1992», con le altre «1991-1993».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, al fine di armonizzare la nuova decorrenza fissata dall'articolo 7 con i termini previsti dagli articoli 1 e 3 (facendo riferimento al 1° gennaio 1991 anziché 1990) è necessario procedere ad un coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Pertanto presento la seguente proposta di coordinamento agli articoli 1 e 3 tendente a sostituire alla parola «1990», l'altra «1991».

La metto ai voti.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Ritengo che il disegno di legge, che abbiamo esaminato attentamente, debba essere approvato per garantire un trattamento fondamentalmente unitario alle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena.

CORRENTI. Annuncio il voto favorevole della mia parte politica, rafforzato dall'orientamento unanime della Commissione espresso nell'ordine del giorno.

Aderiamo al disegno di legge soprattutto per senso di responsabilità: è infatti necessario prevedere un trattamento più equo (il provvedimento risolve solo parzialmente il problema) per questi collaboratori. Tra l'altro, considerato lo *status* assolutamente anomalo in cui si trovano, costoro non possono essere considerati lavoratori dipendenti.

Perciò il nostro senso di responsabilità ci induce ad accogliere il disegno di legge in quanto di sanatoria del pregresso. Nel contempo però riteniamo (ma credo che non si possano dare interpretazioni diverse) che esso costituisca soltanto un primo passo verso una più ampia riforma del servizio sanitario all'interno degli stabilimenti carcerari.

Colgo anzi l'occasione per ribadire che il problema deve essere affrontato nel più ampio quadro della ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale. In questo senso abbiamo presentato una proposta articolata e ci auguriamo che il Governo si faccia carico della questione nel suo *plenum*.

PINTO. Il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del provvedimento in esame.

CASOLI. Il Gruppo socialista esprime la sua adesione al provvedimento.

PRESIDENTE. Anche il Gruppo repubblicano vota a favore del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori sono sospesi alle ore 17,10 e vengono ripresi alle ore 19,05.*

**«Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990» (2518),**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta antimeridiana.

Comunico che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1<sup>o</sup> gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonchè, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti nell'allegata tabella A.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo 3:

TABELLA A  
(Articolo 3)

## PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE

PARTE I. - *Personale delle qualifiche funzionali* (articolo 1)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di per- sonale inte- ressate	Numero dei compensi an- nui per unità di personale	Costo unitario medio
Compensi incentivanti la produttività . . . . .	35.559	1	315.000
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria) . . . . .	4.000	120	14.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	3.000	120	14.000
Assistenza al magistrato (Amministrazione giudi- ziaria compresi coadiutori UNEP) . . . . .	5.885	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	5.000	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	266	266	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria) . . . . .	4.592	48	25.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	500	48	25.000
Corsi di formazione . . . . .	5.000	1	200.000

PARTE II. - *Personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento*  
(articolo 2)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di per- sonale inte- ressate	Numero dei compensi an- nui per unità di personale	Costo unitario medio
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria) . . . . .	450	120	20.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	52	72	20.000
Turnazioni (Archivi notarili) . . . . .	33	60	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria) . . . . .	574	48	35.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria) . . . . .	52	72	35.000

Metto ai voti l'articolo 3 precisando che, con la sua approvazione, si intende approvata anche la tabella anzidetta.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il primo semestre 1990, e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 19,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA